



COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA DI NUORO

www.comune.ilbono.org.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 25 del 19-04-2023

Oggetto:	TQRIF ARERA. APPROVAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO UNITARIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI ILBONO.
-----------------	---

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 19:25, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

Murru Giampietro	Sindaco	P
Stochino Flavio	Vice Sindaco	P
Depau Arianna	Assessore	P
Lai Carla	Assessore	P
Depau Mirella	Assessore	P

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Favorevoli 5

Contrari 0

Astenuti 0

Il Sig. Murru Giampietro in qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Mameli Giacomo, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n°267 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20/02/2023 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) semplificato per il triennio 2023/2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20/02/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e relativi allegati di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2022 con la quale è stato adeguato e modificato il regolamento TARI con efficacia dal 01/01/2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2022 con la quale è stato approvato il PEF 2022/2025;

VISTO l'articolo 1, comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

RILEVATO che l'Allegato A alla Deliberazione 15/2022/R/Rif di ARERA, all'articolo 1.1 definisce:

- Ente territorialmente competente: è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- Gestore: è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei RU, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;
- Servizio integrato di gestione: comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

CONSIDERATO che, nel caso specifico, il Comune di Ilbono riveste la duplice funzione di soggetto gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti, deputato alla redazione della Carta della Qualità del Servizio per le attività di propria competenza, e di Ente Territorialmente Competente individuato da ARERA quale soggetto deputato all'approvazione di una Carta della Qualità del servizio;

RITENUTO, in analogia con quanto avviene nell'ambito del percorso di definizione del Piano finanziario TARI, di affidare alla scrivente Giunta Comunale il ruolo di Ente Territorialmente Competente;

TENUTO CONTO che, in ottemperanza alla funzione richiamata al punto precedente, l'ente ha provveduto all'individuazione dello schema regolatorio di cui all'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *"... l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito"*;

OSSERVATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15/04/2022 è stato individuato lo schema regolatorio "I" per la regolazione della qualità TARI per il Comune di Ilbono - periodo 2022-2025 decorrente dall'anno 2023 - (Art. 3 - TQRIF, allegato A alla Deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) in qualità di Ente

Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che tra gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema regolatorio “I” a cui i gestori del servizio dovranno adeguarsi a far data dal 1° gennaio 2023 rientra anche quello di adozione e pubblicazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 5 del TQRIF;

OSSERVATO che il citato articolo 5 dispone quanto segue:

“5.1 L’Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un’unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l’Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.

5.2 La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 5.1 deve essere pubblicata ai sensi dell’articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l’indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall’Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall’Ente territorialmente competente”;

VISTA la Carta della Qualità predisposta dall’ente, con l’ausilio del servizio offerto dalla ditta Advanced Systems Srl;

VISTO che spetta alla Giunta Comunale l’approvazione di una Carta della qualità del servizio che comprenderà dunque quanto richiamato dal TQRIF, ferma restando la responsabilità relativa ai contenuti esplicitati nella stessa;

VISTI:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 recante “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;
- il Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1995, n. 273;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la “Carta della qualità del servizio rifiuti” redatta risulta conforme alle disposizioni sopra richiamate, meglio specificate all’interno della Carta allegata alla presente, e comprende altresì tutti gli elementi previsti dal TQRIF, fermo restando che lo scrivente ETC ha provveduto, come previsto dall’Autorità, in un unico testo coordinato dei contenuti dei singoli gestori e che rimane in capo ad ARERA l’eventuale segnalazione di elementi che non sono ritenuti perfettamente aderenti alle disposizioni dalla stessa emanate;

CONSIDERATO che lo scrivente ETC è chiamato altresì ad esprimersi in merito ad eventuali deroghe individuate dall’Autorità nel testo dell’Allegato alla Deliberazione 15/2022 (TQRIF) inerenti alla gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani posizionata nello Schema “I”, in particolar modo relative a quanto previsto nei seguenti articoli:

2.3 Laddove l’attività di ritiro dei rifiuti su chiamata sia affidata ad un operatore diverso dal gestore della raccolta e trasporto, l’Ente territorialmente competente individua il gestore obbligato agli adempimenti previsti dalla regolazione in materia.

2.4 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l’Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l’utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del

gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

26.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.

29.3 L'Ente territorialmente competente, sulla base di quanto già previsto dal Contratto di servizio, estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo [rifiuti ingombranti] anche ad altre frazioni di rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta ordinariamente adottate nella gestione.

29.4 In deroga a quanto disposto dai precedenti commi 29.1 e 29.2, e nelle gestioni in cui siano presenti Centri di raccolta operativi o altri sistemi alternativi al servizio domiciliare, l'Ente territorialmente competente, d'intesa con le Associazioni dei consumatori locali e con il gestore può prevedere:

a) un numero minimo di ritiri annuali inferiori a quanto stabilito dal comma 29.2;

b) un corrispettivo minimo in capo all'utente, comunque non superiore al costo del servizio di ritiro, qualora già previsto, oppure laddove venga implementato un sistema di tariffazione puntuale.

49.3 L'Ente territorialmente competente, in relazione ai servizi oggetto del Contratto di servizio, può escludere dal servizio di pronto intervento del gestore alcune delle casistiche di cui al precedente comma 49.2, ovvero può individuare per ciascuna di tali casistiche il soggetto istituzionale titolato ad attivare il servizio medesimo;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 e 107;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI all'unanimità espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI APPROVARE sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del TQRIF, la Carta della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Unitaria per il Comune di Ilbono, per il periodo regolatorio 2023-2024, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della stessa Carta nel Portale Trasparenza Rifiuti del sito istituzionale entro il prossimo 30 aprile 2023;

3. DI DARE ATTO che tale Carta verrà aggiornata sulla base delle successive modifiche regolamentari e normative o nel caso di nuovo gestore del servizio di raccolta;

4. DI STABILIRE che, in considerazione della disponibilità per gli utenti del servizio del Comune di Ilbono della Piattaforma Ecologica Attrezzata, la raccolta a domicilio su chiamata dei rifiuti ingombranti possa avvenire, in deroga a quanto previsto dai commi 29.1 e 29.2 del TQRIF, con una frequenza massima annuale pari a 2 ritiri per ciascuna utenza;

5. DI CONFERMARE che, sino al 31/03/2024, l'attività di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti sia affidata a Cargo Tanks Srl fino all'individuazione del nuovo gestore, salvo proroga.

6. DI INDIVIDUARE come soggetto preposto alla ricezione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni relative:

- al servizio di raccolta rifiuti e spazzamento l'Ufficio Tecnico di questo Comune,
- al servizio di tariffazione e bollettazione della Tassa Rifiuti (TARI) l'Ufficio Tributi di questo Comune,

i quali provvederanno alla gestione degli stessi nel rispetto dell'appalto, delle norme di legge e delle deliberazioni Arera.

7. DI INDIVIDUARE per ciascuna delle seguenti casistiche:

- a) rimozione dei rifiuti abbandonati che presentino criticità in tema di sicurezza, che ostacolino la normale

viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitari,

- b) errato posizionamento o rovesciamento dei cestini e cestini della raccolta stradale e di prossimità, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità,

il soggetto istituzionale titolato ad attivare il servizio di pronto intervento nel personale afferente all'Ufficio Polizia Locale.

8. DI TRASMETTERE l'allegato alla presente deliberazione a ciascun gestore dell'ambito tariffario per la pubblicazione sui rispettivi siti web ai sensi dell'articolo 3 del Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio gestione dei Rifiuti (TITR).

Infine,

CON VOTI FAVOREVOLI all'unanimità espressi in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Murru Giampietro

Il Segretario Comunale
F.to Mameli Giacomo

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D.LGS. 18.8.2000, N.267 E SS.MM.II.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere Regolarita' tecnica per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.

Ilbono 17-04-23

Il Responsabile del Servizio
F.to Casu Piero Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-04-2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000)

Ilbono, 19-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994, n. 38, modificata con L.R. n.7/98, è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.ilbono.og.it dal , e vi rimarrà fino al come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000 ed è stata trasmessa contestualmente ai gruppi consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Dalla Residenza Comunale, Addì

IL FUNZIONARIO

INCARICATO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

Ilbono,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mameli Giacomo